

Fondazione
Cassa di Risparmio
di Cento



**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO**

Indice:

Art. 1 – Ambito di applicazione

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 2 - Finalità del processo di gestione del patrimonio

Art. 3 - Fondo stabilizzazione erogazioni

TITOLO II - ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Separazione ruoli e responsabilità

Art. 5 - Organo di Indirizzo

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione

Art. 7 - Informativa del Consiglio di Amministrazione

Art. 8 - Commissione per la Gestione del patrimonio

TITOLO III – INVESTIMENTI

Art. 9 - Composizione degli investimenti

Art. 10 - Criteri di selezione degli investimenti del patrimonio gestito

Art. 11 - Diversificazione degli investimenti

Art. 12 - Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio gestito

Art. 13 - Utilizzo contratti e strumenti derivati

Art. 14 - Investimenti del patrimonio strategico

TITOLO IV - MODALITÀ DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 15 - Modalità di gestione del patrimonio

TITOLO V - PRINCIPI DI SELEZIONE DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI E DELL'ADVISOR

Art. 16 - Principi di selezione degli intermediari abilitati

Art. 17 - Principi di selezione dell'Advisor

TITOLO VI - PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

Art. 18 - Monitoraggio

Art. 19 - Rendicontazione

TITOLO VII - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEL BILANCIO

Art. 20 – Entrata in vigore, pubblicità del regolamento e del bilancio

Art. 1 Ambito di applicazione

1.1 Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli articoli 3.4 e 4.5 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, di seguito “Fondazione”, definisce gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, disciplina le procedure e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, in conformità ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede ACRI e del Protocollo d’Intesa ACRI-MEF sottoscritto in data 22 aprile 2015.

1.2 I contenuti tecnici della gestione sono disciplinati nell’ambito di criteri approvati dal Consiglio di Indirizzo.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 2 Finalità del processo di gestione del patrimonio

2.1 Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità.

2.2 Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego, la Fondazione agisce sulla base di una adeguata pianificazione strategica, definita, di norma, attraverso la predisposizione dei documenti di programmazione annuali e pluriennali.

2.3 Nella gestione del patrimonio, la Fondazione opera coerentemente con le esigenze di salvaguardia del patrimonio e di ricerca di una adeguata redditività, funzionale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali in una prospettiva temporale del medio/lungo termine.

2.4 Ai sensi dell’art. 2 commi dal 2 e 6 del Protocollo di intesa ACRI/MEF, la Fondazione osserva inoltre i seguenti criteri:

- a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso;
- b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio;
- c) efficiente gestione.

2.5 La Fondazione verifica periodicamente l’adeguatezza e l’efficacia delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive, ove necessario.

2.6 Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- salvaguardia del valore del patrimonio, in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo;
- conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all'attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie per le politiche di impiego definite nell'ambito dei documenti di programmazione della Fondazione;
- stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune politiche di accantonamento.

2.7 Nella scelta degli strumenti di impiego, la Fondazione segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di lucro, secondo un profilo di responsabilità sociale e di etica sostenibile e può ricorrere ad operazioni di copertura del rischio che consentano di contenerne gli effetti e salvaguardare l'integrità del patrimonio, tenendo conto dei costi/benefici e della presenza del "Fondo stabilizzazione erogazioni".

2.8 Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non contrae debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non potrà superare il 10 per cento del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

Art. 3 Fondo di stabilizzazione erogazioni

3.1 La Fondazione programma la propria attività istituzionale in coerenza con la redditività attesa degli investimenti, tenendo conto dell'impatto sul "Fondo di stabilizzazione delle erogazioni", con l'intento di assicurare un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e per fronteggiare gli effetti della volatilità dei mercati sul risultato di gestione.

3.2 Le politiche di accantonamento e di utilizzo del Fondo vengono definite con l'obiettivo di perseguire un più generale equilibrio di medio/lungo periodo.

TITOLO II ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

Art. 4 Separazione ruoli e responsabilità

4.1 Il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori e la eventuale "Commissione per la Gestione del patrimonio" operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Collegio dei Revisori vigila sul rispetto delle rispettive responsabilità.

Art. 5 Consiglio di Indirizzo

5.1 Nell'ambito della definizione delle politiche di investimento del patrimonio, sono di competenza del Consiglio di Indirizzo le seguenti decisioni:

- definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti, compresa la scelta di adottare una gestione diretta o indiretta del patrimonio;
- approvazione dei criteri per la gestione delle disponibilità liquide di tesoreria.

5.2 Il Consiglio di Indirizzo verifica periodicamente, sulla base delle rendicontazioni del Consiglio di Amministrazione, la composizione del portafoglio, il rispetto dei limiti previsti dai criteri per la gestione finanziaria in vigore e dei principi generali dello Statuto.

5.3 Il Consiglio di Indirizzo può costituire una apposita "Commissione per la Gestione del patrimonio", ai sensi del successivo art. 8.

Art. 6 Consiglio di Amministrazione

6.1 Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in materia di gestione del patrimonio, concernenti l'attuazione delle politiche di investimento, salvo quelli riservati dallo Statuto e dal presente Regolamento al Consiglio di Indirizzo.

6.2 In particolare, spettano al Consiglio di Amministrazione:

- la scelta circa la concreta allocazione del patrimonio nelle diverse tipologie di investimento e/o negli specifici strumenti finanziari, nel rispetto dei criteri per la gestione finanziaria in vigore;
- l'amministrazione degli investimenti strategici ed il relativo esercizio dei diritti economici ed amministrativi;
- la verifica periodica del rispetto dei limiti previsti dai criteri in vigore per la gestione delle disponibilità liquide di tesoreria.
- l'assunzione delle decisioni in termini di ribilanciamento strategico dei rischi e delle durate;
- il conferimento di eventuali mandati di Gestione Patrimoniale e la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati;
- la selezione di eventuali Advisor/consulenti esterni, sulla base dei criteri contenuti nell'art.17.

Art. 7 Informativa del Consiglio di Amministrazione

7.1 Il Consiglio di Amministrazione relaziona almeno ogni semestre al Consiglio di Indirizzo circa la composizione del portafoglio, circa l'andamento ed i risultati dell'attività di gestione finanziaria.

Art. 8 Commissione per la Gestione del patrimonio

8.1 Ai sensi dell'art. 14.1, punto 7, dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo può istituire una "Commissione per la Gestione del patrimonio", di seguito "Commissione", con funzioni consultive, composta al massimo da sette membri, fra i quali il Presidente, il Vice Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo, oltre a componenti del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione competenti; a questa Commissione partecipa inoltre, senza diritto di voto, il Segretario Generale. La Commissione, nella sua prima riunione, nomina al suo interno il suo Coordinatore.

8.2 La Commissione è convocata dal Coordinatore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente mediante comunicazione elettronica o per le vie brevi.

8.3 La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti.

TITOLO III INVESTIMENTI

Art. 9 Composizione degli investimenti

9.1 In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è composto da investimenti costituenti il "patrimonio strategico" e investimenti costituenti il "patrimonio gestito".

9.2 Il patrimonio strategico è formato dagli investimenti nella Società bancaria di riferimento, in imprese dell'eventuale gruppo del quale la banca conferitaria fa parte o nella eventuale impresa nella quale sia confluito il suo patrimonio; è inoltre costituito dagli investimenti realizzati in collegamento funzionale con gli scopi statutari perseguiti e gli altri investimenti definiti tali con delibera del Consiglio di Amministrazione, per la rilevanza delle finalità o per la durata dell'impiego.

9.3 Il portafoglio gestito deve avere un profilo rischio-rendimento coerente con la necessità di compensare il rischio del portafoglio strategico.

Art. 10 Criteri di selezione degli investimenti del patrimonio gestito

10.1 Nell'attività di gestione finanziaria, la Fondazione segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale di lungo periodo e si dota di efficaci modalità di analisi, selezione e monitoraggio degli investimenti, al fine di rappresentarne adeguatamente i rischi e di minimizzare i costi di gestione.

10.2 Nella selezione degli investimenti, il Consiglio di Amministrazione tiene in particolare conto i seguenti elementi:

- coerenza con le finalità degli investimenti della Fondazione;
- rischio intrinseco, nelle sue diverse componenti;
- redditività attesa, al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale);
- flusso di liquidità periodico;
- chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell'investimento;
- liquidabilità dell'investimento.

Art. 11 Diversificazione degli investimenti

11.1 Gli strumenti finanziari che compongono il patrimonio gestito sono individuati con l'obiettivo di perseguire un adeguato grado di diversificazione complessiva, tenuto conto anche degli investimenti del portafoglio strategico, al fine di contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione.

11.2 In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per un ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione, valutando al *fair value* esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale. Ai fini del computo del predetto limite, il valore dell'esposizione più rilevante dell'attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell'arco di sei mesi. Nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività – rappresentata o no da strumenti finanziari – nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. Inoltre la Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica, in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.

11.3 In caso di superamento della soglia massima di esposizione come sopra definita, dovuta a un andamento favorevole dei prezzi di mercato, il valore dell'esposizione più rilevante è posto in osservazione per i sei mesi successivi alla data in cui la soglia è stata superata, al fine di verificare se l'aumento di valore ha carattere durevole. In quest'ultimo caso, il Consiglio di Amministrazione

predispone un piano di rientro, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo e, una volta approvato, ne dà tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza.

Art. 12 *Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio gestito*

12.1 La Fondazione adotta un approccio prudenziale al rischio e opera affinché il suo controllo e la generazione di rendimento siano, per quanto possibile, bilanciati.

12.2 La Fondazione valuta i rendimenti, i rischi e le correlazioni sulla base di previsioni di medio/lungo periodo.

12.3 Nella valutazione del rischio complessivo connesso all'insieme delle politiche di investimento in essere, la Fondazione considera in particolare i rischi di:

- controparte;
- liquidabilità;
- mercato;
- valuta;
- credito;
- carattere geopolitico;
- concentrazione, tenendo conto degli investimenti strategici.

Art. 13 *Utilizzo contratti e strumenti derivati*

13.1 I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione diretta del patrimonio:

- con finalità di copertura, allo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato, opportunamente documentate da evidenze interne della Fondazione, con riferimento all'intento di porre in essere la copertura di cui trattasi e alla correlazione tra le caratteristiche delle attività/passività coperte e quelle del contratto di copertura;
- in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.

13.2 Ove la gestione di portafoglio venga affidata ad intermediari abilitati, l'impiego degli strumenti finanziari derivati ha luogo nel rispetto del Titolo V, Capitolo III, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia il 19 gennaio 2015 e successive modificazioni e integrazioni, con l'indicazione di:

- a) un benchmark di riferimento o un obiettivo di rendimento;
- b) un limite di rischio finanziario coerente con il benchmark o l'obiettivo di rendimento;

c) un limite di leva netta calcolato secondo la normativa Ucits non superiore a 130%.

13.3 Le suddette limitazioni non si applicano alla porzione di patrimonio investita in Organismi di investimento collettivo del risparmio disciplinati dalla normativa di un paese dell'Unione Europea.

Art. 14 *Investimenti del patrimonio strategico*

14.1 Rientrano, in particolare, fra gli investimenti del patrimonio strategico la partecipazione nella Società bancaria di riferimento, in imprese dell'eventuale gruppo del quale la banca conferitaria fa parte o nella eventuale impresa nella quale sia confluito il suo patrimonio e gli investimenti collegati alla missione (*mission connected investments*), con particolare riferimento a quelli che perseguono l'obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico.

14.2 La Fondazione non si ingerisce nella gestione operativa delle società partecipate, ma, esercitando i diritti dell'azionista, vigila affinché la conduzione dell'impresa avvenga nel rispetto dei valori economici e sociali che la ispirano.

14.3 Gli investimenti collegati alla missione devono essere ispirati a criteri di prudenza e in ogni caso la loro realizzabilità è vincolata alla:

- capacità di generare, anche potenzialmente, rendimenti economici netti positivi;
- presenza di un livello di rischiosità in linea a quello definito per le altre classi di investimento di pari natura;
- presenza di una agevole liquidabilità, almeno al termine dell'investimento e una ragionevole protezione da perdite in conto capitale.

TITOLO IV MODALITÀ DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 15 *Modalità di gestione del patrimonio*

15.1 Con decisione del Consiglio di Indirizzo, sentito il parere non vincolante del Consiglio di Amministrazione, la gestione del patrimonio può avvenire sia in forma diretta, anche con l'eventuale supporto di Advisor, sia in forma indiretta, mediante l'affidamento di mandati di gestione ad intermediari abilitati.

15.2 Sono di norma gestite direttamente dalla Fondazione le disponibilità liquide di tesoreria e gli investimenti costituenti il portafoglio strategico.

TITOLO V

PRINCIPI DI SELEZIONE DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI E DELL'ADVISOR

Art. 16 Principi di selezione degli intermediari abilitati

16.1 Per il raggiungimento degli obiettivi preposti alla gestione del patrimonio, la Fondazione può avvalersi delle prestazioni professionali di intermediari abilitati (Gestori/Banche depositarie), scelti con procedure trasparenti e imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

16.2 La selezione degli intermediari abilitati (Gestori/Banche depositarie) avviene sulla base dei seguenti criteri, che assumono rilievo per la valutazione qualitativa e quantitativa dei candidati:

- l'assetto e la solidità dell'intermediario;
- la struttura organizzativa;
- le risorse dedicate;
- la massa gestita;
- la tipologia di clientela e le politiche di rapporto con essa;
- gli strumenti di controllo dei rischi;
- l'economicità dell'offerta;
- le performance finanziarie precedenti.

16.3 Le informazioni fornite da ogni intermediario sono riclassificate in modo da ottenere valutazioni comparabili. Con riferimento alla valutazione di eventuali Gestioni Patrimoniali, la Fondazione tiene conto delle caratteristiche e delle peculiarità dei singoli mandati di gestione.

16.4 Nell'assegnazione dei mandati di gestione patrimoniale, relativi a nuovi investimenti e/o all'incremento dei conferimenti, il Consiglio di Amministrazione, verificate le proposte di intermediari ritenuti idonei, anche in funzione delle classi di investimento, delibera l'affidamento dell'incarico nell'esclusivo interesse della Fondazione.

16.5 Non possono essere affidati incarichi o mandati di gestione del patrimonio ad intermediari abilitati (Gestori/Banche depositarie) in cui ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti degli organi della Fondazione, ovvero che versino in situazioni di conflitto di interessi, anche per le attività svolte in precedenza.

Art. 17 Principi di selezione dell'Advisor

17.1 Ai fini della selezione dell'Advisor, il Consiglio di Amministrazione tiene conto, fra l'altro, dei seguenti elementi:

- competenza e professionalità;

- precedenti lavorativi e presenza di clientela istituzionale;
- strumenti di controllo dei rischi;
- economicità dell'offerta.

17.2 Nell'assegnazione dell'incarico, il Consiglio di Amministrazione, verificate le proposte di consulenti ritenuti idonei, delibera l'affidamento nell'esclusivo interesse della Fondazione.

17.3 L'incarico di consulenza non può essere affidato a soggetti in cui ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti degli organi della Fondazione, ovvero che versino in situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza.

TITOLO VI PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

Art. 18 *Monitoraggio*

18.1 Il Consiglio di Amministrazione vigila con continuità sul rispetto da parte dei Gestori del mandato di gestione conferito e controlla, in particolare, i risultati dagli stessi conseguiti, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischiosità e di rendimento e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della Fondazione. La Commissione, se costituita, fornisce al Consiglio di Amministrazione tutte le informazioni necessarie per l'attività di controllo e verifica, fermo restando la facoltà del Consiglio di acquisire direttamente dagli intermediari ogni opportuno chiarimento.

18.2 Il Collegio dei Revisori provvede alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell'attività di gestione del patrimonio.

Art. 19 *Rendicontazione*

19.1 Tutte le operazioni concernenti la gestione finanziaria e patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili ed al relativo impatto fiscale. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico o meno degli investimenti.

19.2 Nella Nota integrativa, la Fondazione fornisce una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti. Nella Nota integrativa sono altresì fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafoglio.

TITOLO VII
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEL BILANCIO

Art. 20 *Entrata in vigore, pubblicità del Regolamento e del bilancio*

20.1 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo, ferma restando la efficacia delle delibere già assunte.

20.2 Il Regolamento per la gestione del patrimonio è reso pubblico sul sito internet della Fondazione www.fondazionecrcento.it.

20.3 Qualora, alla data di sottoscrizione del presente Regolamento, l'esposizione nei confronti di un unico soggetto risulti superiore alla soglia massima definita nell'art. 11.2, gli Organi preposti della Fondazione potranno in essere idonee attività per scendere gradualmente al di sotto di tale soglia, nel rispetto delle disposizioni statutarie e del Protocollo di Intesa ACRI-MEF sottoscritto in data 22 aprile 2015.